

**-STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "EST(RA)MOENIA"**

**Articolo 1**

**(Sede, denominazione e durata)**

1.1 L'Associazione non riconosciuta denominata "**Est(ra)Moenia**" (di seguito anche solamente l' "Associazione") è costituita con sede legale in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, come libera, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

1.2 L'Associazione ha durata fino al 31/12/2051, salvo proroga disposta dall'Assemblea straordinaria.

1.3 L'Associazione è regolata dalle norme del codice civile, nonché dal presente Statuto.

**Articolo 2**

**(Oggetto sociale)**

2.1 L'Associazione, anche collaborando con le principali associazioni di categoria e altri enti pubblici e/o privati, ha per oggetto la promozione e la realizzazione di un processo di Rigenerazione Urbana dell'area dei quartieri orientali di Napoli (Napoli est) e del Centro Storico di Napoli, valorizzando le possibili integrazioni; all'uopo l'Associazione fornisce il supporto tecnico ed operativo per tutte le iniziative dirette alla riqualificazione e rigenerazione urbana delle dette aree, nonché per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei partecipanti per il raggiungimento del predetto oggetto sociale.

2.2 In via meramente esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione, tra l'altro, si occuperà di:

(i) sviluppare, promuovere e supportare le iniziative dei partecipanti tese

a innescare processi di rigenerazione delle aree urbane di Napoli est e del Centro Storico di Napoli, favorendone l'integrazione nell'ambito di un più generale progetto di riqualificazione del territorio metropolitano napoletano;

(ii) assistere i partecipanti nell'iter autorizzatorio dei detti interventi;

(iii) favorire e coadiuvare gli interventi richiamati, anche con attività di promozione e sponsorizzazione degli stessi, utilizzando strumenti di comunicazione convenzionali e telematici;

(iv) promuovere iniziative che garantiscano la sicurezza e la legalità nell'ambito delle aree oggetto di intervento anche in collaborazione con gli Enti preposti alla loro tutela;

(v) sostenere e rappresentare le istanze di tutela e valorizzazione del territorio dei partecipanti e della cittadinanza, sotto il punto di vista del decoro, della vivibilità e dell'inclusione sociale;

(vi) incrementare la potenzialità turistica, produttiva, economica e la dotazione di servizi dell'area oggetto di intervento;

(vii) sollecitare l'attività pubblica tesa alla programmazione e pianificazione di opere pubbliche e di pubblica utilità nel territorio di Napoli est e del Centro Storico, anche proponendo l'utilizzo di partenariati pubblici - privati;

(viii) collaborare ove richiesto, alla progettazione degli interventi privati e pubblici, nell'area orientale e nel Centro Storico della Città di Napoli.

### **Articolo 3**

#### **(Attività dell'Associazione)**

3.1 Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo, l'Associazione potrà attuare ogni iniziativa di promozione e di tutela degli interessi morali, giuridici ed economici degli aderenti, anche

in via giudiziale, avanti a qualunque Autorità od organo giurisdizionale nazionale od internazionale, nonché organizzare incontri con gli Enti competenti, convegni e in generale attività di comunicazione, e comunque attuare qualsivoglia iniziativa per la soddisfazione del proprio scopo.

3.2 Le attività dell'Associazione potranno, tra l'altro, riguardare:

- l'analisi di fattibilità tecnica ed economica di idee, proposte e progetti di opere pubbliche, ivi compreso, ove necessario, lo sviluppo dei successivi livelli progettuali;
- l'elaborazione di proposte di opere pubbliche, anche attraverso lo strumento del project financing;
- la promozione, l'attivazione ed il coordinamento di procedimenti amministrativi, anche semplificati, per l'approvazione di progetti e, in via generale, per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione di programmi e di progetti di sviluppo;
- la verifica di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione;
- la predisposizione di proposte volte a migliorare il decoro ed il contesto urbano, l'accessibilità e la mobilità sostenibile, il recupero e la rifunzionalizzazione di aree e immobili dismessi, l'insediamento di nuove funzioni ed il potenziamento dell'attrattività del territorio, la dotazione infrastrutturale e di attrezzature al servizio delle aree oggetto di riqualificazione;
- la promozione e la sperimentazione di iniziative per il rafforzamento dell'infrastrutturazione sociale e della dimensione comunitaria;
- la diretta promozione del territorio ricompreso nell'ambito di attività

dell'Associazione.

#### **Articolo 4**

##### **(Appartenenti all'Associazione)**

4.1 Fanno parte di diritto dell'Associazione, con la qualità di Promotori, tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

4.2 Fanno, altresì, parte dell'Associazione, con la qualità di Aderenti, tutti i soggetti interessati a favorire la realizzazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 2, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni economiche e personali.

4.3 L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di seguito precisate.

4.4 La qualità di Aderente si consegue mediante la presentazione di apposita domanda, corredata di ricevuta di versamento della quota associativa, indirizzata all'Associazione, che, per il tramite del Consiglio Direttivo, si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4.5 Gli Aderenti condividono gli scopi associativi e partecipano alle iniziative dell'Associazione.

4.6 Il contributo annuale dei Promotori e degli Aderenti è fissato per il primo triennio di vita dell'Associazione in un importo ricompreso tra un minimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) ed un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); per gli anni successivi al terzo il contributo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. I diritti associativi sono intransmissibili ed incedibili.

4.7 Possono contribuire alle attività dell'Associazione con la qualità di Sostenitori, i soggetti interessati al perseguimento dello scopo sociale; i

Sostenitori partecipano al funzionamento dell'Associazione, effettuando contributi volontari dell'importo minimo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per anno e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 5**

### **(Diritti e doveri dei Promotori e degli Aderenti)**

5.1 I Promotori e gli Aderenti hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.

5.2 L'adesione all'Associazione non comporta alcun obbligo di carattere economico, salvo il versamento della quota annuale fissata dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo e delle eventuali quote straordinarie determinate dall'Assemblea.

5.3 Tutti i Promotori e gli Aderenti sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto e degli altri regolamenti, prescrizioni, delibere assunte dagli organi sociali;
- b) a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli appartenenti all'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i principi statutari;
- d) al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini fissati dall'assemblea ordinaria.

5.4 In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al Fondo comune dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

5.5 La qualifica di Promotore e di Aderente può cessare anche per recesso o

dimissioni che debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata entro il 31 agosto di ciascun esercizio, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

## **Articolo 6**

### **(Fondo comune dell'Associazione)**

6.1 I contributi dei Promotori e degli Aderenti e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il Fondo comune dell'Associazione. L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il Fondo comune.

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi dei Promotori e degli Aderenti;
- dai contributi volontari dei Sostenitori dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da donazioni da parte di privati, accettate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente pubblicizzate;
- da contributi riferiti al sostegno delle attività di promozione e comunicazione di cui all'oggetto sociale.

6.3 I contributi comunque denominati non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

6.4 È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i partecipanti all'Associazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano consentite od imposte dalla legge.

6.5 Le somme versate per l'adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

## **Articolo 7**

### **(Comunicazioni)**

7.1 Tutte le comunicazioni agli appartenenti all'Associazione, anche quelle inerenti ai provvedimenti disciplinari verranno inoltrate alternativamente a mezzo mail, p.e.c. o lettera raccomandata a. r. in alternativa tra loro e senza che una prevalga sulle altre.

## **Articolo 8**

### **(Esercizio sociale)**

8.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Il bilancio consuntivo rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

8.3 Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e dallo stesso presentati all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, che deve avvenire entro il mese di aprile di ogni anno.

8.4 I detti bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni partecipante.

## **Articolo 9**

### **(Organi dell'Associazione)**

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.

d) Il Revisore dei Conti.

## **Articolo 10**

### **(Assemblea)**

10.1 L'Assemblea è composta da tutti i Promotori e gli Aderenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o qualora la convocazione sia richiesta da due membri del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei partecipanti.

10.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo determina l'Ordine del Giorno e dirige direttamente l'Assemblea; le funzioni di Segretario vengono svolte da un partecipante all'Assemblea designato dal Presidente.

10.3 L'Assemblea si tiene presso la sede dell'Associazione o altra sede ritenuta idonea; la seduta assembleare può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici, in modalità tali da assicurare, comunque, la partecipazione di tutti i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta.

10.4 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei componenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione dell'Assemblea e della delibera prescinde dal numero dei presenti.

10.5 L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei componenti.

10.6 La convocazione va fatta a mezzo mail, p.e.c. o fax, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della seduta.

10.7 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, mediante invio agli aderenti a mezzo mail, p.e.c. o fax, del relativo verbale.



10.8 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) indicare le linee guida dell'Associazione;
- 2) eleggere il Consiglio Direttivo, ed eventualmente, ove necessario, provvedere alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica;
- 3) approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- 4) approvare un eventuale regolamento interno.

10.9 L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni allo Statuto;
- 2) sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione da attribuire al Fondo comune residuo.

10.10 L'Assemblea ordinaria, oltre che nelle ipotesi previste dal precedente punto 10.1, è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché almeno trenta giorni antecedenti la scadenza del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti per deliberare sul relativo rinnovo, nonché ancora entro trenta giorni decorrenti dalla data di eventuale cessazione di un componente del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti.

10.11 Le decisioni dell'Assemblea vanno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 11**

### **(Consiglio Direttivo)**

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 7 (sette) membri, su decisione e scelta dell'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi; i componenti del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche tra soggetti esterni all'Assemblea.

11.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, ed il Segretario - Tesoriere.

11.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio; la seduta del Consiglio Direttivo può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici.

11.4 I membri del Consiglio svolgono la propria attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. In caso di dimissioni, di assenza ingiustificata da un numero di 3 (tre) sedute del consiglio e/o impedimento protratto per almeno sei mesi il consigliere cessa dalla carica; gli subentra, per il periodo residuo, un componente eletto dall'Assemblea all'uopo convocata; nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio provvede, al suo interno e successivamente alla sua sostituzione quale componente, alla nomina del nuovo Presidente.

11.5 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato, senza formalità, anche via mail, fax o p.e.c. tre giorni prima della riunione, dal Presidente anche su richiesta motivata di due componenti del Consiglio stesso o su richiesta motivata del 30% dei componenti dell'Assemblea.

11.6 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.7 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- c) curare l'attuazione delle delibere assembleari;

- d) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- e) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- f) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- g) stabilire gli importi delle quote annuali;
- h) predisporre gli eventuali regolamenti che si renderanno necessari, ponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- i) deliberare l'ingresso di un nuovo Aderente nella prima seduta utile successiva all'istanza di ingresso;
- j) comminare le sanzioni disciplinari;
- k) svolgere ogni attività che il presente Statuto non riserva alle competenze di altri organi.

11.8 Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 12**

### **(Presidente)**

12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, è responsabile della gestione degli affari sociali, ha la firma sociale, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali, procedere ad incassi e pagamenti, ed è legittimato a promuovere e resistere in qualsiasi contenzioso che venga deliberato dal Consiglio Direttivo.

12.2 Il Presidente conferisce procure speciali ai Consiglieri per lo

svolgimento delle attività di sua competenza.

### **Articolo 13**

#### **(Revisore dei Conti)**

13.1 L'Assemblea ordinaria nomina un Revisore dei Conti che dura in carica 3 (tre) esercizi.

13.2 Il Revisore dei Conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

### **Articolo 14**

#### **(Gratuità degli incarichi)**

14.1 Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, di Segretario e di Revisore dei Conti sono gratuite.

### **Articolo 15**

#### **(Trasformazione e scioglimento dell'Associazione)**

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è sempre deliberato dall'Assemblea straordinaria.

15.2 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- per conseguimento e/o avvenuta impossibilità al conseguimento dell'oggetto sociale;
- per impossibilità di funzionamento dell'Associazione per il venir meno del numero di componenti indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

15.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsivoglia causa l'intero Fondo comune è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o che

persegue fini di pubblica utilità, secondo la volontà manifestata dall'Assemblea ordinaria e comunque nel rispetto delle norme previste dall'Ordinamento Giuridico Italiano e dell'Unione Europea.

#### **Articolo 16**

##### **(Norma di rinvio)**

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regolamentari approvate dall'Associazione ovvero, in mancanza, alle norme di legge.